

## Origine

# Le regole della lista sono il cuore dell'origine

**Le imprese svizzere beneficiano direttamente degli accordi di libero scambio (ALS) stipulati con oltre 50 Paesi. Questi accordi consentono l'accesso ai mercati internazionali e le imprese possono così esportare merci in franchigia di dazio o ad aliquote ridotte verso i Paesi di destinazione. Cosa devono fare le imprese per poter beneficiare di queste agevolazioni? A cosa devono prestare attenzione? Matthias Gfeller e Stefan Meinigg della sezione Origine e tessili spiegano a Forum D. le regole della lista.**

Grazie agli ALS, che eliminano dazi e ostacoli commerciali, le imprese dei singoli Paesi hanno accesso, quasi illimitato, ai mercati degli Stati contraenti dell'accordo. I partner di un accordo si concedono reciprocamente queste agevolazioni (e non le accordano ad altri Paesi); per tale motivo gli accordi si limitano alle merci originarie e comprendono apposite regole d'origine. Solo se queste regole sono soddisfatte, l'esenzione o l'agevolazione in materia di dazi viene concessa. In ambito doganale si parla di «preferenze tariffali» e dunque di «origine preferenziale». Se un'impresa svizzera intende beneficiare di un'agevolazione nel Paese di destinazione, deve comprovare l'origine svizzera dalla propria merce. Sono considerati prodotti originari svizzeri le merci ottenute o fabbricate interamente in Svizzera (prodotti originari in senso stretto) oppure quelle sufficien-

**Contrariamente a quanto si pensa, i classici prodotti svizzeri come orologi e cioccolata non sono prodotti originari in senso stretto, poiché il nostro Paese non dispone di tutte le materie prime necessarie.**

temente lavorate o trasformate. Un esempio di merce interamente ottenuta in Svizzera è costituito dalle pietre estratte nel nostro Paese, dunque un prodotto originario svizzero al 100 %. Dato che la Svizzera è un Paese povero di materie prime, vi sono pochi prodotti veramente originari. Contrariamente a quanto si pensa, i classici prodotti svizzeri come orologi e cioccolata non sono prodotti originari

in senso stretto, poiché il nostro Paese non dispone di tutte le materie prime necessarie. Molto più spesso l'origine è ottenuta mediante lavorazione o trasformazione. Le regole che stabiliscono il livello minimo di questi trattamenti sono fissate in una lista contenuta negli ALS. Per questo motivo si parla di «regole della lista».

## Esportazione verso la Germania di bollitori prodotti in Svizzera

Il seguente esempio illustra come interpretare le regole della lista. La ditta W. Kocher AG di Unterwasser (SG) ha ricevuto una grande ordinazione di bollitori (il suo prodotto più famoso) da parte di un importante distributore tedesco. L'acquirente pone però come condizione l'importazione dei bollitori nell'UE in franchigia di dazio. Per esportare la merce in Germania, il fabbricante svizzero deve poter fornire una prova dell'origine preferenziale. Gli apparecchi vengono assemblati nello stabilimento di Unterwasser. Le condizioni per il rilascio di una prova dell'origine sono effettivamente soddisfatte? Le regole delle due colonne rappresentano criteri alternativi. È quindi

sufficiente che sia soddisfatta la regola di una sola colonna.

Nella colonna (3) sono indicati due criteri, che devono essere soddisfatti cumulativamente («e»).

Il primo criterio rappresenta il cosiddetto cambiamento di voce. Ciò significa che tutti i materiali impiegati devono essere classificati a una voce a 4 cifre diversa da quella del prodotto finito (bollitore della voce 8516).

In questo caso è chiaro: non si tratta di un prodotto originario, in quanto il bollitore è fabbricato con parti estere. Occorre a questo punto chiarire qual è il livello di lavorazione o trasformazione fissato nelle regole della lista dell'ALS Svizzera-UE per questa merce.

La lista è strutturata secondo le voci del SA. L'apparecchio è classificato alla voce 8516. Lo scorso anno, quando ha iniziato a delinearsi il successo all'esportazione di questo prodotto, la ditta ha chiesto all'AFD un'informazione tariffale vincolante. Per le merci di questa voce la lista non prevede regole proprie. Si applicano dunque le regole del relativo capitolo (85).

Le regole delle due colonne rappresentano criteri alternativi. È quindi sufficiente che sia soddisfatta

Materiale	Voce del SA	Origine	Valore in fr.
Base	8536	Cina	1.40
Cavo con presa	8544	Taiwan	-.60
Resistenza scaldante	8516	UE	1.00
Interruttore	8536	Thailandia	-.40
Diverse piccole parti (viti, dadi ecc.)	non nota	non nota	-.80
Brocca in acciaio inossidabile	8516	UE	1.20
Lavoro, guadagno ecc.			4.50
<b>Bollitore completo</b>	<b>8516</b>	<b>Valore franco fabbrica:</b>	<b>9.90</b>

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali **non originari** per ottenere il carattere di prodotti originari

(3)	oppure	(4)
<p>Fabbricazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e</li> <li>– in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>		<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

la regola di una sola colonna.

Nella colonna (3) sono indicati due criteri, che devono essere soddisfatti cumulativamente («e»).

Il primo criterio rappresenta il cosiddetto cambiamento di voce, ciò significa che tutti i materiali impiegati devono essere classificati a una voce a 4 cifre diversa da quella del prodotto finito (bollitore della voce 8516).

Tuttavia, le regole della lista devono essere soddisfatte solo per i materiali provenienti da Paesi terzi, ossia da Stati al di fuori del campo d'applicazione dell'ALS Svizzera-UE o della zona di libero scambio Euro-Med (in queste due zone il cumulo è possibile). In questo modo il criterio del cambiamento di posizione è soddisfatto.

Il secondo criterio della colonna (3) è un criterio di valore. All'atto del controllo è chiaro che anche in questo caso sono rilevanti solo i materiali senza carattere originario. Il valore di

tutti i materiali senza carattere originario ammonta a 3.20 franchi, ovvero al 32,32 % del prezzo franco fabbrica della merce fabbricata e pertanto non supera il valore tollerato (40 %). In questo modo, anche tale criterio è soddisfatto. A questo punto, non è necessario verificare se la regola della colonna (4) è soddisfatta.

#### Giustificativi obbligatori

Com'è possibile verificare se la resistenza scaldante e la brocca di acciaio inossidabile sono veramente «Made in the EC»? Devono esservi i necessari giustificativi. In caso di materiali importati direttamente dall'UE si tratta dei documenti d'importazione che provano che la merce è stata importata con una prova dell'origine. In caso di materiali acquistati in Svizzera si tratta delle dichiarazioni dei fornitori. Cosa accadrebbe se tra le piccole parti, la cui origine e voce del SA non sono

note, vi fossero anche parti di origine terza classificati alla voce 8516? La regola relativa al cambiamento di posizione non sarebbe soddisfatta. Per questi casi l'accordo prevede una tolleranza del 10 % del valore franco fabbrica. Dato che in questo caso il valore complessivo delle piccole parti non supera il 10 %, un esame dettagliato non è necessario. Questa tolleranza generale del valore non è applicabile ai criteri di valore e in linea di massima ai tessuti dei capitoli 50–63.

#### Regole della lista

Le regole della lista sono il cuore delle prescrizioni in materia d'origine di un ALS. Esse disciplinano fino a che punto una merce deve essere lavorata o trasformata per essere considerata originaria e dunque beneficiare dell'imposizione preferenziale. Siccome i partner degli accordi hanno interessi diversi, al momento delle trattative sulle regole della lista si ottengono risultati diversi. Pertanto le regole della lista dei singoli accordi possono variare (eccezione: gli accordi Pan-Euro-Med prevedono regole della lista armonizzate). Le regole della lista sono consultabili al sito [www.tares.ch](http://www.tares.ch) (a partire dalla voce di tariffa si giunge direttamente alla regola della lista del Paese selezionato) o nel D30 ([www.ezv.admin.ch](http://www.ezv.admin.ch) > Accordi di libero scambio, Origine [nella colonna di navigazione a destra]).

#### Condizioni per le preferenze tariffali

Le disposizioni per poter beneficiare di una preferenza variano a seconda dell'ALS. Tuttavia, vi sono determinate condizioni di base valide per tutti gli accordi.

##### – La merce deve essere contemplata nel relativo accordo

Merci del settore industriale (capitoli 25–97 della tariffa doganale o del SA, con le poche eccezioni dei prodotti agricoli indicate in questi capitoli)

Prodotti agricoli di base e prodotti agricoli trasformati (capitoli 1–24): solo in parte e non gli stessi prodotti in tutti gli ALS

##### – La merce deve essere un prodotto originario di una parte contraente dell'accordo, ai sensi dell'accordo stesso

Prodotti originari e prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

##### – L'origine deve essere comprovata da una prova dell'origine

A seconda dell'ALS, mediante un certificato di circolazione delle merci o una dichiarazione d'origine (su fattura)

##### – Le regole del trasporto diretto devono essere osservate

In linea di massima, la merce giunge direttamente nel Paese contraente